

**13/12/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere (*entra alle ore 20:25*)
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti: Vicepresidente Dott. Luca Mazzucchelli e consigliere Dott. Paolo Campanini

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 13/09/2018, 18/10/2018 pubblico, 08/11/2018, 12/11/2018, 22/11/2018;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

3. Approvazione mandato al Presidente su decisioni urgenti entro la fine del 2018

riguardanti variazioni dell'Albo;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

7. Approvazione contratti e consulenze;

8. Approvazione Presentazioni libri anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

9. Discussione e approvazione acquisto diritti IED tesi sul tema la Psicologia nel quotidiano;

10. Approvazione incarichi Referenti Territoriali anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

11. Procedimento disciplinare R. P. / V. N.;

12. Casi di deontologia:

a) D'A. A. / T. V.

b) B. S. / T. V.

c) Z. D. / B. S.

d) S. B. / F. A.

e) C. N. / V. N.

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.

**Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 13/09/2018, 18/10/2018 pubblico,**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

08/11/2018, 12/11/2018, 22/11/2018



**verbale del 13/09/2018**

Il Segretario Parolin comunica che non sono pervenute proposte di modifica.

Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Ratto), 1 voto astenuto (Micalizzi)

**verbale del 18/10/2018 pubblico**

Il Segretario Parolin comunica che non sono pervenute proposte di modifica.

Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Ratto), 1 voto astenuto (Micalizzi)

**verbale del 08/11/2018**

Il Segretario Parolin comunica che non sono pervenute proposte di modifica.

Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Ratto), 1 voto astenuto (Micalizzi)

**verbale del 12/11/2018 pubblico e riservato**

Il segretario Parolin presentata le modifiche della dott.ssa Cacioppo al verbale riservato. Le modifiche vengono approvate.

I verbali pubblico e riservato vengono approvati con 11 voti favorevoli (Bettiga,

Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli,  
Ratto), 1 voto astenuto (Micalizzi)



**verbale del 22/11/2018**

Il Segretario Parolin comunica che non sono pervenute proposte di modifica.

Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani,  
Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Ratto), 1 voto astenuto  
(Micalizzi)

**Si passa al punto 2 dell'ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni**

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7**

21134 Baj Serena

21138 Ripamonti Enrico

21135 Radici Elena

21139 Calia Simona

21136 Leone Alessandra

21140 Di Silvio Andrea

21137 Margiotta Maria Giuseppina

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via,  
Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 317/18)**

**Il Segretario dott.ssa Parolin** presenta la delibera di cancellazione per avvenuto  
trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

19117 Pistilli Angela

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via,

Marabelli, Micalizzi, Ratto) (**delibera n. 318/18**)



**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria dei seguenti dottori:**

18661 Normanno Stefania	1877 Martello Maria
11578 Forti Valentina	2322 D'Amario Norberto
5507 Giuliani Cristina	15455 Mastrandrea Debora
13528 Ippolito Vita Sabrina	10130 Elli Susanna
6127 Maiellaro Maria Grazia	11769 Stimolo Angela Veronica
5811 Fabbricatore Maria Consiglia	10482 Facchinetti Cristina
11164 Re Raffaella	2748 Gargioni Gabriella
14820 Licata Elena Vita	19672 Zucchini Silvia
19355 Maestrelli Vittoria	13325 Ciaccia Donatella
9727 Jaca Miqueo Ana Isabel	16254 Campo Paola
167 Babandi Paolo	1205 Ferrari Giuliana
12603 Colonna Vivara	3651 Fabio Rosa Angela
6376 Cipolla Francesca	608 Celestini Fabrizia

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) (**delibera n. 319/18**)

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio di:**

1213 Campia Piera

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,

Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 320/18)**



**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7 di:**

8511 Brambati Simona Maria

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 321/18)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7 di:**

5260 Fracas Maria Luisa

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 322/18)**

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7 di:**

5260 Fracas Maria Luisa

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 322/18)**

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7 di:**

14709 Carraro Davide

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via,  
Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 323/18)**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per  
mancanza dei requisiti art. 7 di:**

15208 Oliverio Cristiano

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via,  
Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 324/18)**

**Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per  
mancanza dei requisiti art. 7 di:**

5615 Chiorboli Martino

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via,  
Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 325/18)**

**Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di**

3920 Sbardolini Marisa

Il consiglio prende atto.

**Annotazione psicoterapia**

**Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l'annotazione psicoterapia ex art. 3 dei**

seguenti dottori:

8359 Oberti Marco

16097 Alagna Beatrice

10288 Zeziola Paola

16276 Orlando Adelaide

10933 Negri Silvia

16326 Tombola Valentina Marina

12847 Mascherini Anna

16414 Giammarino Tristan

13269 Lena Claudia

16431 Ugolini Marina

14215 Boldi Umberto

16557 Gnuva Rita

14299 Federico Grazia

16605 Iaccheo Gaia

14809 Marongiu Debora

16641 Bordignon Alessia

14911 Porchi Isabella

16695 Manfrin Francesca

14945 Bertoldo Enrico

16754 Bray Monica

15392 Allegro Claudia

16902 Di Micco Giulia

15424 Ferrari Giulia

17168 Corallo Sara

15465 Mariotto Stefania

17242 Montalto Marta

15558 Fea Nicola

17262 Rossi Rebecca Silvia

15579 Bonalda Valentina

17263 Perego Davide Gino

15897 Disette Samantha

17270 Asaro Clelia

15942 Peloli Chiara

17279 Marca Stefania

15950 Previtali Paola

17296 Sgro Ivana

16013 Cassulo Francesca

17388 Frassanito Maria Cristina

16049 Tuccio Alberto

17406 Conti Elisa

**Il Consiglio** prende atto.

**Si passa al punto 3 dell'ODG: approvazione mandato al Presidente su decisioni**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



**urgenti entro la fine del 2018 riguardanti variazioni dell'Albo**

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la delibera consiste nel delegarlo ad accettare e verificare le richieste di iscrizione e cancellazione che potrebbero arrivare in questo periodo. Aggiunge che le eventuali iscrizioni accolte verranno riviste in occasione della prima riunione di Consiglio del 2019, prevista per il 10 gennaio (in precedenza programmata per il 31 gennaio, che però risultava essere troppo in là, considerate le iscrizioni pervenute in questo periodo).

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 326/18)**

**Si passa al punto 4 dell'ODG: Concessione patrocini e uso sedi**

**Il presidente dott. Bettiga** presenta la delibera

**Il Consiglio delibera di:**

- **concedere il patrocinio** ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

\*dott.ssa Beatrice Garzotto, FIENILE ANONIMATO ONLUS, per l'evento:  
Interventi assistiti con gli animali come supporto nel trauma che avverrà in data 23/02/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso Auditorium Acquario civico Milano viale Gadio, 2;

\*dott. Fabio De Nicola, ARGE, per l'evento: Corso di alta formazione: Psicologo delle cure primarie formazione sul campo che avverrà da gennaio 2019 a dicembre 2021 un weekend al mese (Venerdì - Sabato - domenica) a BRESCIA presso TSS in via Creta, 56.;

\*dott.ssa Tiziana Scalvini, IPP BRESCI, per l'evento Inaugurazione anno accademico



2019 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica che avverrà in data

12/01/2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso IAL in via Castellini 7 a Brescia;

\*dott. Tommaso Filimghera, per l'evento Settimana del Cervello" (Brain Awareness Week) che avverrà dal 11/03/2019 al 17/03/2019;

**- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia** ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

\* dott. Francesco Esposito per la Presentazione del saggio Criminologia oggi. Da Beccaria ai social - Key editore collana Paolo Cendon, a cura della dott.ssa Scozzafava che avverrà in data 28/02/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;

\* dott.ssa Eleonora Tramaloni, AIPA, per l'evento Presentazione del libro del dott. Martin Kalff "ascoltando il corpo" a cura di Paolo Ferlinga edito da Moretti/Vitali. che avverrà in data 02/02/2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

**- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia** ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

\* dott. Luca Colombo, AIPA MILANO, per la Presentazione e discussione del libro "Vivere con Barbablù. Violenza sulle donne e psicoanalisi che avverrà in data 11/01/2019 dalle ore 20:30 alle ore 22:30;

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 327/18)**

**Si passa al punto 5 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni**

**Il Tesoriere dott. Longo** presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi , La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 328/18)**



*Alle ore 20:14 esce il dott. Grimoldi*

**Si passa al punto 6 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa**

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di incarichi, tra i quali quelli affidati alla dott.ssa Saita, all'avvocato Ruggiero e al Consigliere dott.ssa Bertani per l'evento ECM "La deontologia per psicologi che operano in ambiti penitenziari".

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 329/18)**

*Alle ore 20:18 rientra il dott. Grimoldi*

**Si passa al punto 7 dell'ODG: Approvazione contratti e consulenze**

**Il Presidente dott. Bettiga** dà lettura di una serie di incarichi relativi all'anno 2019, tra i quali all'avvocata Carta, alla dott.ssa Scaduto e alla banca. Aggiunge che l'unica variazione riguarda l'incarico per la sbobinatura delle riunioni di Consiglio, che subirà un aumento. Sottolinea che si pensa di rinnovare i contratti - e non affidare degli incarichi triennali - per lasciare la prossima Consigliatura libera di fare le sue scelte.

**Il Consigliere dott.ssa Contini** chiede di dettagliare le attività della dott.ssa Scaduto.

**Il Presidente dott. Bettiga** si impegna a fare una rendicontazione di tali attività durante la prossima riunione di Consiglio.

**Il Consigliere dott.ssa Marabelli** domanda al Presidente dott. Bettiga di aggiungere anche il numero di gettoni dati ai singoli consulenti.

**Il Tesoriere dott. Longo** osserva che nell'area trasparenza del sito dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia sono presenti tutti gli incarichi e la tabella riassuntiva di quanto è stato già pagato. Si impegna a produrre un quadro di sintesi in occasione di una delle prime riunioni di Consiglio del 2019.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 330/18)**

*Alle ore 20:25 entra il dott. Pasotti*

**Si passa al punto 8 dell'ODG: Approvazione Presentazioni libri anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi**

**Il Consigliere dott.ssa Ratto** spiega che il progetto ricalca l'edizione dell'anno precedente. Dichiara di affidare l'incarico alla dott.ssa Barracco, coadiuvata dalla dott.ssa Saladino per le attività di comunicazione e organizzazione delle serate di presentazioni libri. Aggiunge che il calendario del primo semestre del 2019 è stato già preparato, anche se - per alcune serate - sono ancora da definire i *discussant*. Esprime apprezzamento sulla dott.ssa Barracco, che è molto attenta nella scelta dei titoli e nel rapporto con i colleghi e gli autori.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 331/18)**



**Si passa al punto 9 dell'ODG: discussione e approvazione acquisto diritti IED tesi sul tema la Psicologia nel quotidiano**

**Il Presidente dott. Bettiga** spiega che sono state selezionate tre tesi sulla psicologia del quotidiano: costruzione di un gioco tipo Monopoli; rifacimento e revisione del *brand* della Casa della psicologia, con un sistema simile al QR code; realizzazione di un'app e di una campagna, "se vuoi viverla, condividila", che riguarda le emozioni e che prevede anche l'installazione - in Casa della psicologia - di un termometro delle emozioni dei ragazzi della Lombardia. Propone di premiare tutti e tre i progetti, suddividendo la cifra prevista. Aggiunge che il riconoscimento del premio implica che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia diventi proprietario dei diritti di questi lavori.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 332/18)**

**Si passa al punto 10 dell'ODG: approvazione incarichi Referenti Territoriali anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi**

**Il Presidente dott. Bettiga** chiede di confermare gli attuali Referenti territoriali, ad eccezione del Referente territoriale di Como, che si è ritirato e quindi deve essere sostituito predisponendo un bando di selezione. Chiede perciò una delega per stendere tale bando.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 333/18)**



*Alle ore 21:00 esce la dott.ssa Micalizzi*

**Si passa al punto 11 dell'ODG: Procedimento disciplinare R. P. / V. N**

Per un impedimento del difensore è stato richiesto il rinvio dell'audizione.

La richiesta di rinvio presentata da R.P. viene ritenuta sufficientemente motivata e quindi accolta all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 334/18)**

**La convocazione è rinviata al giorno 04/04/2019 alle ore 20:00**

**Si passa al punto 12 dell'ODG: Casi di Deontologia**

**a) D'A. A. / T. V.**

La Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 6.1.2018, precisato il successivo 2.2.2018, l'esponente evidenziava che, in un contesto di rapporti di vicinato particolarmente tesi, in data 26.11.2017, veniva aggredita dall'iscritta con una mazza da baseball, riportando trauma cranico parietale ed ematomi vari, con prognosi di 10 giorni.

Non essendo pervenuti i chiarimenti, malgrado la richiesta invio a mezzo PEC in data 29.5.2018, la Commissione Deontologica convoca l'iscritta per un'audizione istruttoria il 5.7.2018. L'iscritta non si presenta in audizione istruttoria e la Commissione riconvoca l'iscritta per il 29.11.2018.

Nell'audizione del 29.11.2018 l'iscritta ricostruisce i fatti. L'iscritta ha proposto

denuncia per il reato di cui all'art. 660 c.p. nel gennaio 2018 e ha fatto opposizione alla richiesta di archiviazione. L'iscritta racconta così i fatti che hanno portato all'esposto a suo carico: *"Ero in casa con mio figlio e mi sono spaventata quando ho sentito il campanello suonare continuamente, ma non era possibile vedere nulla dallo spioncino. Io poi lavoro da 22 anni in carcere: conosco e sono ben conosciuta da tutti i delinquenti della zona. Inoltre in passato ho subito dei tentativi di effrazione in casa. Ho preso la mazza di latta da softball, chiedendo a mio figlio di allontanarsi, con l'idea eventualmente di minacciare chi fosse dall'altra parte. Aperta la porta, la signora mi è venuta addosso, e a quel punto sono andata in tilt: le ho dato un paio di colpi e mi sono ritirata, così come la signora. Io tremavo come una foglia, ho chiamato i carabinieri, ma ha dovuto parlare mio figlio perché io non riuscivo a parlare".* L'iscritta, che aveva già conosciuto l'esponente precedentemente, sostiene in riferimento all'esponente che la signora *"aveva una sintomatologia piuttosto pesante: non riusciva a stare in casa a causa dei rumori prodotti dai vicini ... C'era alle spalle una situazione psicologico e familiare molto complessa."*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione, letto l'esposto, rilevato che per i fatti eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 2 del C.D., pende procedimento penale, sottopone al Consiglio la decisione sulla sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

La delibera di sospensione della procedura viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 335/18)**

**b) B. S. / T. V.**

La Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.



*Esposto*

Con atto pervenuto in data 10.1.2018, l'esponente segnala un articolo comparso sul quotidiano "La Provincia di C." (8.01), in una pagina della cronaca di C., dal titolo "Strage di bambini - Ingiusto prendersela con tribunale e servizi. Con il sottotitolo "Gli psicologi assolvono gli operatori ". L'articolo inizia con il virgolettato "Quell'uomo si portava dentro di sé una carica di odio che era una bomba pronta ad esplodere, come purtroppo è avvenuto...". E segue "non pensava a proteggerli". L'esponente configura una violazione del Art. 7 del C.D. (Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile) precisando che: «A parte il linguaggio poco scientifico dei termini psicodiagnostici, mi chiedo con quale diretta conoscenza professionale la dr.ssa B. si sia basata per esprimere le valutazioni che nell'articolo le vengono attribuite».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Chiarimenti*

In data 23.3.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta espone in maniera completa il suo percorso formativo: psicologa e psicoterapeuta, collabora da anni con l'ASL di C., è stata CTU per il Tribunale Ordinario di C. e responsabile di un servizio di tutela minori, dal 2014 collabora con il Tribunale per i Minorenni di M. Spiega di aver ricevuto, il 7 gennaio, una telefonata da un giornalista di un quotidiano, che riferiva «di aver reperito casualmente il mio nominativo in un elenco dei consulenti del Tribunale Ordinario di C. (come in effetti risulta dalla stampa dell'estratto



*che allego alla presente) e di avermi contattata in quanto stava lavorando ad un articolo sul caso della tragica morte del sig. Fycal Haitot e dei quattro figli, tutti deceduti in un incendio provocato dallo stesso sig. Haitot». Il giornalista chiedeva «se potevo chiarire alcuni punti riguardanti una "polemica" innescata dalla notizia che il Pubblico Ministero avesse chiesto l'archiviazione del caso, come mi risulta sia poi effettivamente avvenuto, a causa della morte del reo; in seguito a questo epilogo il dott. T. mi riferì che si era creato un acceso dibattito sulle tempistiche delle procedure di sostegno attivate per la situazione del nucleo familiare, in particolar modo a proposito della presa in carico effettuata dai Servizi e dal Tribunale per i Minorenni». L'iscritta chiarisce che «solo a proposito di questa polemica in ordine all'intervento dei Servizi Sociali io ho inteso rispondere, quale professionista inserita nell'ambito "sociale/giudiziale", accettando l'intervista, senza nessuna intenzione di svolgere valutazioni o diagnosi sulla persona coinvolta, attivamente e passivamente, nella tragedia». «Nell'ascoltare la ricostruzione analitica della storia dalla presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali e ragionando sui sostegni attivati dal Servizio per tutta la famiglia, ho fatto alcuni commenti, volti esclusivamente a far capire al giornalista come normalmente, in casi simili di estrema difficoltà economica e familiare, si compie una presa in carico in un servizio di tutela minori, una volta aperto un fascicolo e istruito un procedimento da parte del Tribunale per i Minorenni; tutto ciò senza alcuna intenzione di eseguire diagnosi o valutazioni sul sig. H., ma sempre e solo formulando ipotesi sulla possibile gravità della situazione solo per giungere, come poi sono giunta, all'esternazione del mio pensiero sui tempi di convocazione del padre. ... Nell'articolo finale, a me mai sottoposto per preventiva approvazione o benessere, sono poi state riportate e "concentrate" alcune frasi, che a mio avviso non facevano parte dell'intervista».*

*Commissione Deontologica*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La Commissione Deontologica, tenuto conto dell'esposto e dei chiarimenti pervenuti, ritiene ipotizzabile la violazione dell'art.7 del CD in quanto l'iscritta ha espresso delle valutazioni e dei giudizi professionali senza una conoscenza diretta o una documentazione adeguata e attendibile. Né può rilevare per escludere la configurabilità dell'illecito deontologico la giustificazione addotta dall'iscritta, laddove dice di avere espresso il suo pensiero convinta che non sarebbe stato riportato nell'articolo giornalistico. (Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile). Con la sua condotta inoltre l'iscritta ha agito senza dimostrarsi responsabile del suo atto professionale e delle sue possibili conseguenze così violando anche l'art. 3 del C.D.

La Commissione ipotizza pertanto l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 7 del C.D.

#### *Discussione*

Un Consigliere evidenzia che le affermazioni dell'iscritta non si rifanno a una diagnosi ma sono contenuti tradotti dal giornalista indipendentemente dall'intenzione dell'iscritta che probabilmente non è stata così attenta a ciò che ha espresso.

Un Consigliere afferma che, nel momento in cui l'iscritta ha accettato l'intervista, ha



anche accettato le conseguenze di ciò che poi è stato scritto dal giornalista. L'iscritta, non verificando prima il testo che poi è stato pubblicato, non è intervenuta incorrendo nell'esposto e nella violazione in quanto ha fatto dichiarazioni senza avere diretta conoscenza ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera di apertura procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 336/18)**

**La convocazione è fissata per il giorno 14/03/2018 alle ore 21.00.**

**c) Z. D. / B. S.**

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

La Commissione Tutela riceve un esposto, in data 21.4.2016, che lamenta lo svolgimento dell'attività in veste di Sportello psicologico, proponendo anche terapie, da parte di un soggetto che non risulta iscritto all'Albo mentre risulta iscritto il fratello che è il fondatore del Centro stesso. Il 9 novembre 2016, ravvisando anche profili deontologici, la Tutela trasmette copia degli atti alla Commissione deontologica che li riceve il 15.12.2016.

La Commissione Tutela propone in data 25.5.2017 una denuncia per esercizio abusivo della professione. Dagli aggiornamenti trasmessi alla Commissione Deontologica (compresa la fattura relativa alla prestazione di 4 consulenze psicologiche) emerge che è stato emesso in data 23.1.2018 nei confronti sia di un iscritto sia di un non iscritto un Decreto Penale di condanna per "il reato di cui agli

artt. 110 e 348 perché in concorso fra loro abusivamente e rispettivamente esercitavano e consentivano che l'altro esercitasse l'attività professionale di psicologo senza che S. Z. fosse debitamente iscritto all'albo previsto dalla legge. In particolare S.Z. riceveva presso il Centro ... e presso l'ambulatorio ..., in veste di Sportello psicologico del Centro ed esercitava la professione di psicologo mediante l'uso di strumenti conoscitivi di intervento in ambito psicologico nei confronti di numerosi pazienti, non ottemperando a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 56/89". Il Decreto Penale, non opposto dall'iscritto, è diventato esecutivo nei suoi confronti in data 28.2.2018.

#### *Chiarimenti*

Con atto pervenuto in data 12.3.2018, l'iscritto invia i chiarimenti affermando che presso il Centro nessun soggetto non iscritto all'Albo abbia mai proposto o prescritto terapie cliniche, psicologiche o farmacologiche. L'iscritto sostiene che il fratello ha svolto solo attività «di accoglienza e censimento» e, «talvolta», attività di affiancamento ( tirocinio) sotto la direzione e supervisione di personale iscritto all'albo.

In relazione all'audizione del 25 ottobre 2018 poi rinviata dalla Commissione Deontologica al 6 dicembre 2018, il difensore ha inviato la memoria datata 16 ottobre 2018 in cui sostiene che le 4 sessioni con l'esponente sarebbero "avvenute in presenza e sotto la direzione" del Dott.D.Z. (iscritto), mentre il Dott. S.Z. avrebbe svolto "unicamente attività di assistenza e affiancamento; l'unica attività realizzata in proprio dal dott. S.Z. consistette ... nell'accoglienza, nel censimento della paziente e nella raccolta preliminare dei dati personali della stessa".

Nell'audizione del 6 dicembre 2018 l'iscritto, per quel che concerne la ricostruzione dei fatti, si riferisce alla memoria del difensore e sottolinea: "il mio avvocato mi ha chiesto se volessi fare opposizione, ma ho ritenuto di no. Mi ha spiegato che ci sarebbe stata



una multa. Mi ha detto che non era un'ammissione di colpa e che non sarebbe stato automaticamente un problema per le questioni riguardanti l'albo"; afferma che il fratello "prende semplicemente degli appunti: ogni attività svolta da mio fratello avveniva comunque in mia presenza". Precisa che il fatto che, in sede di accoglienza, S. (nдр: il fratello) svolgesse un'attività "in proprio", significa che "faceva lui le domande per la raccolta dei dati anagrafici. I colloqui li abbiamo fatti in due: io li conducevo, e mio fratello era al mio fianco". Aggiunge che il fratello "aveva già svolto tirocinio post-lauream diversi anni prima e in seguito ha lavorato facendo attività di formazione, che non richiedeva l'iscrizione. A fine 2015 ha chiesto a me di affiancarmi nel seguire alcuni colloqui, per riprendere l'attività che aveva già svolto, in tirocinio, diversi anni prima. Non era un'attività formalizzata, ma veniva spiegato ai pazienti. Non abbiamo mai compilato per iscritto i moduli di consenso; adesso li stiamo approntando". Per quel che riguarda l'esponente "abbiamo spiegato che l'avremmo seguita per alcune sedute a causa dei suoi attacchi di panico. Avrebbe voluto anche frequentare un corso (nдр: il Centro eroga corsi) , ma poi ci siamo resi conto che non sarebbe stata in grado". L'iscritto e il fratello le hanno consigliato di fare una "terapia a lungo termine, indicandone anche il tipo di intervento ... per le sue problematiche ansiose .... i 4 colloqui li ho condotti completamente io, anche perché era quello che serviva, cioè che lui seguisse me che lavoravo. Mio fratello si è interessato in proprio (anche se in mia presenza) unicamente della raccolta dei dati anagrafici. Sulla sua presenza ho chiesto il consenso verbale all'interessata". Sostiene che l'esponente "si è arrabbiata perché dopo 4 sedute le abbiamo detto che non potevamo aiutarla, perché le avevamo detto che non poteva seguire il corso (lo aveva già seguito la sorellastra, quindi aveva aspettative alte)".

"La collaborazione era di tipo complementare. Arrivano presso il mio centro persone che fanno interventi psicologici, e che poi succede ci chiedono di fare formazione aziendale. Io ho sempre fatto entrambe le cose, poi ho cominciato a delegare a mio fratello la formazione. Lui



*seguiva per esempio percorsi di rilassamento o comunicazione non verbale. A sua volta, lui inviava a me persone dalle aziende, quando esprimevano il desiderio di seguire un percorso psicologico clinico. Il suo intervento era a livello di comunicazione non verbale, è "ipnologo" significa che conosce tante tecniche di rilassamento e le applicava all'interno dei corsi".*

Secondo l'iscritto l'esponente si è rivolta all'Ordine perché "si è arrabbiata perché dopo 4 sedute le abbiamo detto che non potevamo aiutarla, perché le avevamo detto che non poteva seguire il corso (lo aveva già seguito la sorellastra, quindi aveva aspettative alte)".



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione ritiene che, a fronte delle giustificazioni addotte dall'iscritto, depongono in senso contrario: la precisa ricostruzione dei fatti offerta dall'esponente; la descrizione degli obiettivi degli interventi svolti dal centro come emerge dallo screenshot in atti: "L'utilizzo di numerosi approcci psicologici integrati, in collaborazione con il dott. S.Z, ipnologo ed esperto di comunicazione non verbale, permette un miglioramento psicologico ed esistenziale in tempi brevi ...".

Il procedimento penale relativo ai fatti oggetto anche del procedimento disciplinare si è concluso con un Decreto definitivo di condanna nei confronti dell'iscritto.

L'art. 653 cpp disciplina l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. In particolare, al comma 1 bis, stabilisce che "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Quanto al riferimento alle "pubbliche autorità", a fronte di una tesi che ha ristretto l'ambito di efficacia ai giudizi disciplinari riguardanti i dipendenti pubblici", si è ritenuto che la norma faccia riferimento non alla natura del rapporto di impiego, ma alla struttura

chiamata a decidere il procedimento. Si è, quindi, sostenuta l'applicabilità della norma agli Ordini professionali, per la loro natura pubblica. Il decreto penale non opposto diviene irrevocabile, come le sentenze, ed è dichiarato esecutivo dal giudice, acquistando efficacia di giudicato ai fini del ne bis in idem. L'art. 460 cpp, comma 5, prevede che il decreto penale "anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo". La terminologia è analoga a quella utilizzata nell'art. 445 cpp che stabilisce che la sentenza di applicazione pena su richiesta "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". In tale seconda norma, tuttavia, a differenza dell'art. 460 cpp, è contenuto anche un esplicito richiamo all'art. 653 cpp ("salvo quanto previsto dall'art. 653..."). Ora, pur mancando nell'art. 653 cpp un richiamo alla sentenza di applicazione su richiesta, proprio la clausola di salvezza contenuta nell'art. 445 cpp comma 1 bis ha fatto ritenere sussistente la volontà del Legislatore di attribuire efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare anche alla cd sentenza di patteggiamento. La clausola di salvezza citata è, invece, assente, nella norma che disciplina l'efficacia del decreto penale di condanna che, quindi, deve ritenersi non costituisca giudicato ai fini disciplinari. Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel caso di specie il decreto penale è stato pronunciato non solo nei confronti dell'iscritto, ma anche di altro soggetto imputato dello stesso reato, che ha proposto opposizione. L'art. 463 cpp prevede che, in tal caso, l'esecuzione del decreto penale di condanna rimane sospesa nei confronti di chi non ha proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposto dagli altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Qualora il giudizio conseguente all'opposizione si concluda con sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non



hanno proposto opposizione (art. 464 cpp). In tal senso è ipotizzabile, quindi, una pronuncia in grado di dispiegare i suoi effetti nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 653 cpp comma 1. Da tale considerazione consegue che sussistono i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito di quello penale.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Discussione*

Un Consigliere sostiene che continuerebbe il procedimento indipendentemente dall'esito di quello penale in quanto ritiene che il contesto disciplinare sia distinto da quello amministrativo.

I Consiglieri concordano nella sospensione della procedura.

La delibera di sospensione della procedura viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto contrario (Grimoldi) (**delibera n. 337/18**)

**d) S. B. / F. A.**

La dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 27.6.2017 l'esponente (*ndr*: padre) lamenta che l'iscritta, in qualità di ausiliaria del CTU incaricata di valutare i minori di un nucleo familiare, non ha una formazione specifica nella valutazione dei minori in quanto "specializzata in psicoterapia dell'adulto" come da intestazione della sua stessa relazione, non presenzia a tutti gli incontri di CTU, ma solo ad alcuni relativi



all'anamnesi della madre e agli incontri finali del collegio peritale non fornisce un preventivo alle parti al momento del colloquio con i minori. Il materiale dei colloqui con i minori viene fornito alle parti con ritardo nonostante i solleciti e il materiale risulta incompleto rispetto alla richiesta del quesito posto dal Giudice " *...procedendo all' audiovideoregistrazione dell' audizione del minore e alla redazione di separato verbale* ». I colloqui vengono solamente audioregistrati andando a perdere le informazioni analogiche utili all'osservazione; il separato verbale fornito dall'iscritta risulta mancante degli interventi della dottoressa stessa e approssimativo rispetto al parlato dei minori; il sollecito della CTP B. di acquisire il separato verbale completo degli interventi della S. non viene ascoltato. La CTP viene rimandata all'ascolto dei file audio, i colloqui completi degli interventi della dottoressa S. rivelano uno stile a tratti invasivo e induttivo nei confronti dei minori.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 1.9.2017, l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Il Giudice in data 10/11/2016, nell'ambito della causa di separazione. Ha conferito al dott. D. Medico Chirurgo specialista in Psichiatria, incarico peritale allo scopo di rispondere ai quesiti. «Solo in data 19/12/16 sono stata incaricata dal dott. D., previo accordo delle parti, ... come ausiliaria del CTU, per condurre colloqui con i minori al fine di raccogliere elementi utili a rispondere ai quesiti... Sono stata nominata in qualità di psicologa esperta nella valutazione della fascia di età adolescenziale visto l'ampia esperienza in ambito della famiglia, maturata sia attraverso specifica formazione sia attraverso l'intenso lavoro come psicologa psicoterapeuta consulente libera-professionista presso il CPS Asst-S., nonché il volontariato in Uonpia».

«I colloqui con i minori sono stati audioregistrati, e l'audio è stato messo a disposizione delle parti; in pieno accordo delle parti a seguito di adeguato contraddittorio, era stato deciso di

*non far partecipare altre figure oltre alla sottoscritta per evitare eccessive interferenze emotive nei minori. I figli minori, ad eccezione del più piccolo, non in grado di affrontare un colloquio strutturato, sono stati valutati dalla sottoscritta incaricata dal dott. D. CTU, di fare un colloquio di chiarificazione rispetto ai vissuti relativamente sia alla vicenda della separazione sia alla salute della madre e alle eventuali ricadute sulla loro gestione». «E' stata invitata dal CTU e dalle parti a partecipare agli incontri successivi (9/01, 7/2,16/02, 31/3) e all'audizione dei minori (22/12, 23/12) per poter avere tutti gli elementi necessari alla comprensione delle dinamiche familiari e quindi utili a produrre una relazione sui minori più completa ed esaustiva possibile. L'unico incontro in cui non sono stata invitata a presenziare, è quello del 26/2/17, in quanto le parti si sono accordate senza interpellarmi. Per aver accesso ai contenuti dell'incontro sono stata dunque invitata a recuperare il materiale tramite audioregistrazione ; compito da me ovviamente svolto». In data 31.3.2017 si è svolta una riunione peritale di sintesi cui hanno partecipato, oltre al CTU e ai due CTP, la sottoscritta e il curatore Speciale dei minore. In quella occasione è stata definita la parcella dell'iscritta e si è concordato l'invio della fattura ai CCTPP. «I minori sono stati valutati, all'interno del mandato, nei modi concordati in sede collegiale». «Rispetto alla metodologia di conduzione dei colloqui con i minori, si dà atto che la valutazione psicologica (più che psicodiagnostica, non richiesta dal quesito) è stata condotta in tempi, modi e luoghi tali da privilegiare la serenità dei minori e la spontaneità della comunicazione, cercando di minimizzare lo stress che una ripetizione dei colloqui avrebbe potuto causare al minore, limitandosi quindi ad un'unica audizione. Le modalità di esecuzione e gli obiettivi sono stati condivisi prima di iniziare le valutazioni, con pieno accordo delle parti che nulla hanno avuto da obiettare». L'iscritta entra nel merito di alcuni contenuti del suo colloquio, per riferirli in maniera diretta al quesito peritale. «Il verbatim allegato da parte della CTP dott.ssa B., oltre che puntualizzare ulteriormente il contenuto dei colloqui coi minori, nulla*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

aggiunge al materiale già esposto ed analizzato. Si rimanda quindi alle considerazioni precedenti rispetto alla possibilità, non sfruttata, di assistere ai colloqui stessi... si ribadisce che tutto è stato ampiamente dibattuto collegialmente, che tutte le parti avevano facoltà di assistere a tutti i colloqui e che le stesse parti si sono avvalse della facoltà di non essere presenti». «Di fatto a tutte le richieste fatte, dopo opportuno contraddittorio, è stato dato ampio seguito. Innescando tuttavia un meccanismo di continuo innalzamento del livello delle richieste (ndr: da parte della CTP paterna)».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### Commissione Deontologica

Letti gli atti, la Commissione Deontologica ritiene che non siano ravvisabili illeciti disciplinari, e ritiene quindi di proporre al Consiglio l'archiviazione del caso.

#### Discussione

Un Consigliere afferma che all'iscritta manchino le competenze di base per svolgere questa attività (quanti colloqui ha fatto, se ha somministrato test, se c'era un calendario?).

Un Consigliere afferma che è necessario comprendere cosa si intende quando si afferma che l'iscritta manifesta "uno stile a tratti invasivo e induttivo nei confronti dei minori" e se ha le qualifiche per svolgere questa attività professionale.

Un Consigliere afferma che è necessario comprendere quando si parla di audizione del minore che cosa si intende, che cosa l'iscritta ha fatto e se è stato chiesto un ascolto delegato perché in quel caso c'è un'audio-registrazione e la redazione di un verbale separato.

La delibera di supplemento istruttoria della procedura viene approvata

all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto astenuto (Cacioppo)  
**(delibera n. 338/18)**



*Alle ore 22:35 escono la dott.ssa Cristina Contini e il dott. Paolo Bozzato.*

**e) C. N. / V. N.**

La dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Questo esposto è collegato all'audizione che è stata rinviata (caso n. 140 R.P./V.N.) in cui viene citato anche un altro collega. Nel maggio 2014: a causa dei suoi disturbi alimentari l'esponente si è rivolto al Centro di psicologia "...", e ha fissato un appuntamento con l'iscritto N.C., che gli ha proposto un ciclo di sedute di terapia ipnotica. Effettua 3 sedute, durante le quali gli vengono somministrati dei test e gli viene richiesto di raccontare "oltre alle proprie abitudini alimentari, anche la propria vita privata". In seguito, gli viene comunicato che avrebbe dovuto proseguire il trattamento con la collega P.R. Per quel che concerne N.C., l'esponente lo cita in diverse occasioni riguardo alla sua alleanza con la dott.ssa P.R., che si sarebbe anche concretizzata in uno «sbeffeggiamento» sulla pagina personale di N.C.

Inizia il trattamento con l'iscritta P.R. presso il Centro di psicologia, ma l'iscritta gli propone di proseguire presso il suo studio privato (condiviso con l'iscritto N.C.) per una questione di comodità di entrambi. L'esponente decide di contattare l'iscritta segnalata per restituirle le chiavi e avere indietro i costosi regali a lei fatti nel corso della relazione. In quell'occasione, lei lo accusa, "con il sostegno e l'ausilio del dr. N.C.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

di atti persecutori nei suoi confronti". Entrambi gli iscritti hanno "sbeffeggiato" l'esponente "attraverso uno scambio di battutine di cattivissimo gusto sulla pagina facebook" dell'iscritto N.C., con contenuti facilmente riconducibili alla sua persona (Vedi doc. allegati 12 e 13 e trascrizione a pagina 8 dell'esposto). L'esponente si è lamentato tramite sms di questo atteggiamento direttamente con l'iscritto N.C., che ha negato di averlo avuto come paziente e che, in seguito, ha proceduto con una denuncia querela contro di lui per avere l'esponente "reagito sulla propria pagina facebook". L'iscritto N.C. ha anche proceduto con una querela per diffamazione.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 3.10.17, il dott. N.C. fa pervenire i propri chiarimenti. L'iscritto contesta in toto i contenuti dell'esposto, ritenuto non veritiero e offensivo: *"il sig. V. non è mai stato paziente dello scrivente, nè è mai stato preso in carico dal sottoscritto; non ho mai ricevuto pagamenti dal sig. V. per le asserite prestazioni; le fatture che l'esponente produce negli allegati ed in merito alle quali ha ricevuto regolare totale quietanza, sono tutte per prestazioni dalla Dr.ssa R. che lo ha preso in carico per un percorso di Counseling motivazionale di Dimagrimento per il pacchetto di sedute concordate; non ho mai eseguito o effettuato test psicodiagnostici o qualsivoglia diagnosi psicologica poiché il sig. V. "non ha dato l'autorizzazione" poiché non era sua intenzione entrare in cura o in psicoterapia, ne è stato consigliato a farlo; nei tre colloqui preliminari sostenuti con lo stesso non ho avuto alcuna informazione riguardo alla sua vita privata, al suo lavoro, né ho avuto conoscenza del suo hobby di artista. Tali colloqui erano mirati alla sola presa dei dati anamnestici del V. ed al rilascio delle informazioni riguardanti la struttura del Centro e gli strumenti ivi utilizzati...l'unica domanda di natura personale che ho posto riguardava il motivo per cui voleva dimagrire e la risposta fornitami non è stata mai in alcun modo divulgata dal*

sottoscritto". *"Quanto poi all'asserito sbeffeggiamento su facebook con la pubblicazione di post presenti sul sito dello scrivente, non si può non far rilevare come il reale svolgimento dei fatti è stato già valutato in sede penale e che semmai è stato il sottoscritto ad essere stato vittima di diffamazione su facebook da parte del sig. V."*. Allega sentenza del 7.6.2017, con la quale l'esponente è stato condannato per il reato ascrittogli. Sostiene che l'esponente non solo controllasse la sua pagina facebook, ma anche fosse *"costantemente presente con appostamenti, pedinamenti, [...] nei luoghi dove io e la dottoressa lavoravamo, spingendosi fino a presentarsi presso il Poliambulatorio dove lavoravo per richiedere i miei orari, le date e i giorni della mia presenza, oltre che quelli della collega"*. Questo comportamento ha fatto sì che l'iscritto sporgesse denuncia presso la Polizia postale.

Al Consiglio del 22.3.2018 è stato deciso di trasmettere gli atti alla Commissione per accertare se l'iscritto fosse al corrente della relazione sentimentale tra la collega e il paziente: in tal caso la mancata segnalazione all'Ordine costituirebbe illecito disciplinare. Nell'audizione del 12.7.2018 l'iscritto afferma: *"Io sono venuto al corrente di tutto a giugno dell'anno in cui è emersa la diffamazione dell'esponente nei miei confronti"*. L'iscritto ha precisato che si tratta del giugno 2015. *"La collega mi ha chiesto di accompagnarla all'uscita dello studio, perché aveva timore di rimanere da sola all'esterno dello studio. A quel punto le ho chiesto il motivo e lei mi ha spiegato tutto ... Le questioni private tra di noi non vengono condivise"*. Deve considerarsi che quello che ha appreso l'iscritto è la versione della collega che, come sappiamo, dal relativo procedimento, ha sostenuto di aver avuto la relazione solo dopo la chiusura del rapporto professionale il che, se fosse vero, non integrerebbe alcun illecito disciplinare. Tanto si sottopone al Consiglio per le valutazioni di competenza.



Alla luce delle precisazioni svolte nel supplemento di istruttoria, richiesto dal Consiglio, si ritiene non ci siano elementi sufficienti per ravvisare delle ipotesi di violazione deontologica.



La delibera di archiviazione viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 339/18)**

**Alle ore 22:38 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.**

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 31/01/2019**

<b>Il Presidente</b>	<b>La consigliera</b>	<b>La coordinatrice della</b>
<b>Riccardo Bettiga</b>	<b>Laura Parolin</b>	<b>Commissione Deontologica</b>
		<b>Barbara Bertani</b>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA